



## CITTA' DI MARSALA

*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

### **Ordinanza del Sindaco n° 84 del 08/12/2025**

Riferita alla Proposta N. 93

SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ANTI BIVACCO DA ATTIVARE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO DELLA CITTA DI MARSALA**

#### **IL SINDACO**

Premesso che:

- ✓ La sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico volto a garantire la vivibilità, il decoro e l'ordinata fruizione degli spazi cittadini, rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita della comunità locale. Essa comprende sia la prevenzione di comportamenti che possono generare situazioni di degrado o percezioni di insicurezza, sia l'adozione di misure che favoriscano il rispetto delle regole di convivenza civile e la tutela del patrimonio collettivo.
- ✓ In tale contesto l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente, ritiene necessario implementare interventi mirati – di natura regolamentare, organizzativa e operativa – finalizzati a migliorare l'ordine pubblico, garantire il decoro urbano e rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, specialmente nelle aree maggiormente soggette a criticità. Le misure proposte perseguono un approccio integrato che unisce prevenzione, controllo del territorio e promozione della vivibilità degli spazi pubblici.

Considerato che in alcune aree del territorio comunale si verificano fenomeni di bivacco, stazionamento prolungato e comportamenti che determinano:

- intralcio alla libera circolazione di persone e veicoli;
- disturbo alla quiete pubblica;
- degrado urbano, abbandono di rifiuti e consumo di alcol;
- sensazione di insicurezza da parte dei cittadini;

**RITENUTO** necessario prevenire e contrastare tali comportamenti al fine di tutelare il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e l'ordine pubblico;

**ATTESO CHE** la Corte Costituzionale con sentenza n. 220/2014 ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando



sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

**VISTO** l'art. 54 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana;

### **ORDINA**

Con decorrenza 8 dicembre 2025 e fino al prossimo 8 Gennaio 2026, salvo rinnovo dell'odierno provvedimento:

#### **È fatto divieto di:**

- sostare o trattenersi in gruppi che impediscano il normale transito;
- consumare bevande alcoliche al di fuori degli spazi autorizzati;
- sedersi o sdraiarsi su marciapiedi, sui gradini degli edifici in genere, degli edifici storici o aree non attrezzate;
- compiere attività di bivacco, inclusi accampamenti, uso improprio di arredi urbani e deposito di effetti personali, schiamazzi, attività ludiche o ricreative che disturbano la quiete pubblica;
- Abbandonare rifiuti e sporcare, imbrattare e danneggiare luoghi pubblici, siti di interesse e patrimonio pubblico
- 

#### **nelle aree di seguito indicate :**

2. Quartiere Strasatti – in particolare Piazza Fiera, Piazza San Pio da Pietralcina e strade limitrofe, compresa la SS 115 ;
3. Centro storico . area compresa le tre antiche monumentali porte di accesso al centro storico ( Archi di Porta Garibaldi, Porta Nuova e Porta Mazara ), insieme ad altre piazze e strade limitrofe, che rientrano nel perimetro di un'area di particolare pregio urbanistico e architettonico, sede dei palazzi dei Pubblici Uffici, di luoghi di culto ed altri immobili di valenza storica ed artistica.
4. Piazza Matteotti, Piazza Mameli, Piazza del Popolo
5. via Fici
6. Parcheggio antistante stadio municipale
7. Parcheggio via Giulio Anca Omodei

#### **Sono esclusi dal divieto:**

- residenti e lavoratori che transitano o sostano temporaneamente;
- persone in situazione di emergenza o necessità;
- attività autorizzate dal Comune o dalle autorità competenti.

#### **La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione:**

- **di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500**, prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, oltre alla confisca delle attrezzature e di ogni altro mezzo utilizzato per commettere la violazione, ai sensi dell'art 20 della legge n° 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi:

- dell'art 650 codice penale in caso di **inosservanza consapevole e reiterata o condotta aggravante** (ubriachezza molesta, disturbo pubblico).

**La Polizia Municipale** e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha **validità** dal 08.12.2025 al 08.01.2026 salvo proroga.

Rimangono vigenti i precetti e i divieti che disciplinano e limitano l'occupazione degli spazi e, più in generale, l'insieme delle norme giuridiche le quali regolano la vita di una comunità all'interno dell'Ordinamento Giuridico dello Stato

---

## DISPONE

**La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Trapani , alla Questura di Trapani , al Comando Provinciale Carabinieri di Trapani , al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani**

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199).

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Provvedimento.

---

Il Responsabile dell'atto:F.to D'ALESSANDRO GIUSEPPE

Marsala, 08/12/2025

Il Sindaco  
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC  
S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*